




Regione Emilia Romagna

Provincia di Piacenza

COMUNE DI CAORSO

Piano Strutturale Comunale
L.R. 24 marzo 2000 n°20



PSC

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Norme tecniche d'attuazione

Sindaco
Fabio CALLORI

Progettista
Arch. Giorgio TANSINI
Arch. Ivano ROMANINI

Responsabile Servizio
Urbanistica - Ambiente
Arch. Giorgio TANSINI

Adozione C.C. n° 06 del 05/02/2010
Approvazione C.C. n° del

ZAC.NR

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
I.1. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	4
I.2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
I.3. ZONE OMOGENEE.....	4
I.3.1 LIMITI DI ZONA	6
I.3.2. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	8
I.4. ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI	9
I.4.1. AREE FERROVIARIE	9
I.4.2. AREE PROSPICIENTI ALLE INFRASTRUTTURE VIARIE.....	10
I.4.3. ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO	14
I.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	14
I.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI	15
CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	16
II.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	16
II.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"	17
II.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO"	18
II.4 CONTENUTI DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO" E DELLA "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"	19
CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	21
III.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO.....	21
CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA).....	22
IV.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI	22
IV.2. AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	22
CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	24
V.1. DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	24
V.2. STRUMENTI DI VERIFICA.....	24
V.3. NORME DI SALVAGUARDIA	24
V.4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	25
SANZIONI	25

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

I.1. Elementi costitutivi della classificazione acustica

La classificazione acustica del territorio comunale di Caorso è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Relazione tecnico-illustrativa;
- Elaborato 2 – Norme Tecniche di Attuazione;
- Tavole Cartografiche:
 - Tavole 1 classificazione acustica – stato di fatto
 - Tavole 2 classificazione acustica – stato di progetto
 - Tavole 3 classificazione acustica – sovrapposizione tra stato di fatto e stato di progetto.

I.2. Quadro normativo di riferimento

Ai fini della classificazione acustica del territorio comunale di Caorso ci si è avvalsi della seguente normativa vigente in materia:

- DPCM 01.03.1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge Quadro 26.10.1995, n. 447 – Legge Quadro sull'inquinamento acustico;
- DPCM 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPR 18.11.1998 n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- Legge Regionale 09.05.2001, n. 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- Direttiva Regionale n. 2053 del 09.10.2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09.05.2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447".

I.3. Zone omogenee

In applicazione dell'art. 6 della Legge n. 447/95, il Comune ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio in zone omogenee rispondenti alle sei classi acustiche previste dal DPCM 14.11.1997 recante la "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la zonizzazione oggetto delle presenti norme e la modalità di attribuzione delle sei classi acustiche alle stesse zone omogenee (UTO – Unità Territoriali Omogenee) rispondono alla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

Le classi acustiche da attribuire alle UTO evidenziate sono le seguenti:

Classe I – Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione e utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche di qualsiasi genere e grado, aree di particolare pregio storico-architettonico e naturalistico-ambientale, parchi pubblici, ecc.

Classe II – Aree prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed in assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III – Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V – Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Le tavole cartografiche recanti la zonizzazione acustica del territorio comunale di Caorso sono state elaborate evidenziando le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti nell'allegato 1 della Direttiva Regionale n. 2053/01.

La cartografia recante la classificazione acustica relativa allo stato di fatto riporta le seguenti campiture grafiche:

- classe I – verde in campitura piena;
- classe II – giallo in campitura piena;
- classe III – arancione in campitura piena;
- classe IV – rosso in campitura piena;
- classe V – viola in campitura piena;

non compare la sesta classe poiché all'interno del territorio comunale di Caorso non vengono riscontrate aree aventi le caratteristiche tipiche rispondenti alla classe VI.

La cartografia recante la classificazione acustica relativa allo stato di progetto riporta le seguenti campiture grafiche:

- classe I – verde in campitura a punti;
- classe II – giallo in campitura a linee verticali;
- classe III – arancione in campitura a linee orizzontali;
- classe IV – rosso in campitura con tratteggio a croce;
- classe V – viola in campitura a linee inclinate;

non compare la sesta classe poiché all'interno del territorio comunale di Caorso non vengono previste aree aventi le caratteristiche tipiche rispondenti alla classe VI.

È stata effettuata conformemente alla Direttiva Regionale n. 2053/2001 la classificazione delle infrastrutture di trasporto e delle aree ad esse prospicienti sia esistenti sul territorio comunale sia di nuova previsione.

I.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale, il D.C.P.M. 14.11.1997 recante la "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 6.00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge n. 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 1);
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

Classi d'uso del territorio	LeqA [dB]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

Classi d'uso del territorio	LeqA [dB]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

Classi d'uso del territorio	Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
	diurno	notturno	diurno	notturno
I - aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

Classi d'uso del territorio	LeqA [dB]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree di intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2. Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

- 1) limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza – i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;
- 2) limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofa – i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei recettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità;
- 3) criterio differenziale (art. 4 del D.C.P.M. 14.11.1997) – i livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori limite differenziali di immissione (definiti dall'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge n. 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalla infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo – “Zone/Attività particolari” e nell'apposito Regolamento Comunale relativo alle attività temporanee.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

I.4. Zone/attività particolari

I.4.1. Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura, all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'art. 3 cita:

1. A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

1. m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

2. m. 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h* – 65 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno e 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo);
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h* – 70 dBA Leq diurno, 60 dBA Leq notturno nella fascia A; 65 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno e 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti di altra natura non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

I.4.2. Aree prospicienti alle infrastrutture viarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture viarie esistenti e/o di futura realizzazione è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30.03.2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura, all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione definiti dalle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 al medesimo decreto. La tabella 1 reca la disciplina inerente alle strade di nuova realizzazione, nonché la tabella 2 alle strade di nuova realizzazione e assimilabili, le cui definizioni sono riscontrabili all'art. 1 del suddetto decreto.

Tabella 1
Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

- per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2
(Strade esistenti e assimilabili)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

L'art. 6 del suddetto decreto definisce gli interventi per il rispetto dei limiti sonori definiti dalle tabelle di cui sopra per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione e nella fattispecie cita che:

1. Per le infrastrutture di cui all'art. 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
2. Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in fase di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
 - a. 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b. 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - c. 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
3. I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.
4. Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'art. 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul recettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Gli articoli 7 e 8 del decreto stabiliscono gli interventi da attuare direttamente sul ricettore e gli interventi di risanamento acustico a carico del titolare dell'opera sia per le infrastrutture viarie esistenti sia di nuova realizzazione, alla data di entrata in vigore del decreto n. 142/2004.

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti di altra natura non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

I.4.3. Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art. 2 del decreto):

- a) quelli per i quali non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- a) per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19.03.1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- b) per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19.03.1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 del decreto indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

I.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dalla strumentazione urbanistica comunale.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

- a) confini compatibili: ovvero confini tra le zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).
- b) Confini di potenziale conflitto: ovvero confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe

minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

- c) Confini incompatibili: ovvero confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona). La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (Piano di Risanamento Acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative allo stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

I.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Si definiscono zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico di cui al Capo IV.

CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi successivi si intendono per "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di Intervento ed ogni altro piano rientrante nella fattispecie.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni o licenze finalizzate all'esercizio di attività produttive ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

La classificazione acustica dei Piani Urbanistici Attuativi approvati dall'Amministrazione Comunale si considerano quali facenti parte dello stato di fatto e solo relativamente a questi ultimi è possibile la suddivisione delle aree di Piano in sub-comparti acustici, stante la certezza delle destinazioni d'uso e delle relative quantità in esse insediate.

II.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- a) Una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) Il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c) Il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione di PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- L'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità, ecc.);
- L'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti sonore e/o attività rumorose nonché i recettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate fra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

I nuovi Piani Urbanistici Attuativi in prevalenza residenziali dovranno essere inseriti in zona di classe II o III. Nel caso vengano inseriti in prossimità di infrastrutture di trasporto che inducano una classe IV di cui all'art. 4 della Delibera Regionale 2053/2001, dovranno essere previste opere di mitigazione tali da garantire i limiti previsti per la classe III anche in riferimento al rumore generato dall'infrastruttura stradale. In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area sia tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

II.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”

La documentazione di previsione di impatto acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 15/2001, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività descritte di seguito, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.1 della Direttiva Regionale n. 673/2004 recante “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima revisionale*” la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade

locali), secondo le classificazioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di impatto acustico deve essere prodotta ed allegata inoltre alle domande per il rilascio di:

1. permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
2. altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
3. qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione delle Autorità di controllo.

Qualora le opere di cui sopra siano soggette alle procedure di verifica (screening) e alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia, le disposizioni della presente costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni ivi contenute integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per la redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvata con D.G.R. 15 luglio 2002, n. 1238.

II.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO"

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 15/2001, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, casi di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al paragrafo II.2, soggetti alla predisposizione della documentazione di impatto acustico, nonché adiacenti ad aree ed insediamenti produttivi esistenti.

La Valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici per i quali viene presentata la domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e di riposo, nonché nel cambio d'uso di un'area diversamente utilizzata.

Nel caso di denuncia di inizio attività la documentazione relativa alla Valutazione previsionale del clima acustico deve essere approvata da ARPA preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività.

L'assenza della Valutazione previsionale del clima acustico è causa di improcedibilità della domanda.

II.4 CONTENUTI DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” E DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”

La modalità di redazione della documentazione di Impatto acustico viene prescritta e relazionata in merito ad ogni intervento di cui al paragrafo II.2 delle presenti NTA dall'articolo 2 all'articolo 7 della Direttiva regionale n. 673 del 2004.

La modalità di redazione della Valutazione previsionale del clima acustico viene prescritta e relazionata all'articolo 8 della Direttiva regionale n. 673 del 2004.

In tutti i casi le suddette relazioni devono essere predisposte da un tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della Legge n. 447/95.

In linea generale la Documentazione di previsione di Impatto Acustico e la Valutazione previsionale del Clima Acustico devono contenere, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva Regionale n. 673/2004:

- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997. In carenza della classificazione acustica, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n. 2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 155 del 31.10.2001;
- b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previsto, e dei relativi valori limite;
- c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d) le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei

potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

Per la trasformazione e ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dalla Direttiva Regionale n. 673/2004.

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

III.1 Zone di potenziale conflitto

Si definiscono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti ad altre rappresentate da classi acustiche che differiscono fra loro di più di 5 dBA, così come descritto al paragrafo I.5, lettera b) delle presenti norme. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree e di tale conflittualità richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza/presenza reale di conflitti acustici (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al Capo II delle presenti norme. Inoltre, per le opere soggette a DIA che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale il non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali.

IV.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (art. 5, comma 3 della L.R. n. 15/2001).

Lo stesso recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 novembre 2000.

Il PDRA recepisce inoltre il contenuto dei Piano di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/2001.

Il PDRA deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 447/95:

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

IV.2. AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;

- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare.
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

V.1. DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale, essendo elaborata sulla base del PRG, prevede una durata compatibile con la validità dello strumento urbanistico comunale, a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica determina la procedura di variante alla medesima e comporta l'applicazione delle modalità procedurali disciplinate dall'art. 3 della L.R. n. 15/2001.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento e della pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene, a titolo esemplificativo, contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti di PRG;
2. all'atto di elaborazione del PSC;
3. all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi in quanto passano dallo stato di progetto allo stato di fatto, nonché contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

V.2. STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

V.3. NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la classificazione acustica comunale solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche.

V.4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e immissione definiti al paragrafo I.3.1. del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (art. 10, comma 2 della Legge n. 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la Relazione di Impatto Acustico, la Documentazione di Impatto Acustico o la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, nei casi di cui al capo II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché richiedere il pagamento di una sanzione amministrativa da € 285,23 a € 10.329,14, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge n. 447/95.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, ove necessaria, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nella Relazione di Impatto Acustico, Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della legge n. 447/95 la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dall'art. 16 della L.R. n. 15/2001 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) pagamento di una somma *da 516 Euro a 5.164 Euro* per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 15/2001;
- b) pagamento di una somma *da 1.549 Euro a 15.493 Euro* per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4 della L.R. n. 15/2001 ;
- c) pagamento di una somma *da 516 Euro a 5.164 Euro* per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, art. 16 della L.R. n. 15/2001 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995, le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento.

All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.